

ESPERIENZE SINDACATO

PERIODICO DELLA FLM
DI TORINO E PROVINCIA

Direzione, Redazione e Amministrazione: via Barbaroux 43 - 10122 Torino - tel. 538357

Direttore responsabile: Giuseppe Mainardi

Registrato al Tribunale di Torino il 17-3-1973 col n. 2323

Spedizione in abbonamento Postale Gruppo 3° - 70%

ANNO II - SUPPLEMENTO AL N. 1 - GENNAIO 1974

**FABBRICA
SCUOLA**
150 ore e diritto allo studio

1

INFORMAZIONI
ESPERIENZE
RISULTATI
PROPOSTE

A CURA DELLA F.L.M. DI
TORINO E PROVINCIA.

SOMMARIO

- INTERPRETAZIONE DELLA NORMA CONTRATTUALE RIGUARDANTE IL DIRITTO ALLO STUDIO (150 ORE)
- IL MONTE - ORE
- ASSENZA CONTEMPORANEA NON SUPERIORE AL 2%
- SCUOLE E CERTIFICATI
- LAVORATORI - STUDENTI
- APPENDICE 1
- APPENDICE 2

centro stampa unitario

Interpretazione della norma contrattuale riguardante il diritto allo studio (150 ore)

(NOTA A CARATTERE INTERNO)

L'articolo sul "diritto allo studio" del nuovo contratto di lavoro prevede che tra le singole direzioni aziendali ed i Consigli di Fabbrica si giunga alla verbalizzazione del monte-ore triennale, al quale tutti i lavoratori interessati potranno attingere per partecipare ai corsi.

Questa nota intende presentare un fac-simile di tale verbale, (appendice n.1), con un duplice obiettivo:

- 1) - di non lasciare prendere l'iniziativa alle aziende ed il grave rischio che ne sorga un'interpretazione riduttiva;
- 2) - di far prendere coscienza ai delegati ed agli stessi Consigli di Fabbrica dell'esistenza del monte-ore a disposizione di tutti i lavoratori affinché l'insieme della organizzazione e del movimento dei lavoratori (richiamati su questo argomento oggi giorno ancora troppo trascurato) avviino in concreto le iniziative per una effettiva utilizzazione di questo diritto.

Col contratto del 1969 abbiamo conquistato le ore per le assemblee retribuite; con gli accordi integrativi successivi abbiamo conquistato il monte-ore di permesso retribuito per l'attività sindacale dei delegati. Oggi ci troviamo, come classe operaia, ad avere a disposizione una somma di ore di lavoro, retribuite, per il diritto allo studio che vogliamo utilizzare in direzione di una più approfondita presa di coscienza di classe.

Le difficoltà di gestione accompagnate al disinteresse che oggi riscontriamo sull'intera materia non devono costituire un ostacolo insormontabile, ma un'occasione per creare un più vivo dibattito, allargato anche alle componenti della scuola (studenti e insegnanti) che sentono il problema della radicale trasformazione della scuola e che non possono affrontarlo isolatamente nell'ambito della sola scuola, ma solo in un collegamento più vasto con l'intero movimento e con l'iniziativa e l'azione di tutti i lavoratori.

E' necessario però anche, a questo punto, introdurre alcuni elementi interpretativi della norma contrattuale, per impedire che si faccia strada l'interpretazione padronale.

IL MONTE-ORE

PRINCIPIO GENERALE :

Il monte-ore è triennale; viene determinato all'inizio di ogni triennio e si ricava moltiplicando ore 10 annue per 3 e per il numero totale dei dipendenti (es. in una azienda di 100 dipendenti il monte-ore triennale è dato da $100 \times 10 \times 3 = 3000$).

- Per i grossi complessi il monte-ore viene fissato a livello di unità produttiva (o sezione) (es.: per la FIAT un monte-ore per Mirafiori Carrozzeria, un altro per Mirafiori Meccanica, ecc.; così pure per la Olivetti, la Riv, la Indesit, l'Aeritalia, ecc.).
- In relazione alle variazioni del numero dei dipendenti si andrà a conguagli successivi, da farsi all'inizio di ogni anno solare o scolastico o in relazione ad un sensibile numero di assunzioni.

C O R O L L A R I O :

Ogni lavoratore può richiedere fino ad un massimo di 150 ore pro-capite (cioè a testa) nel triennio contrattuale; le ore di permesso possono essere utilizzate dal singolo lavoratore anche in un solo anno, ma, di norma, in un periodo non inferiore al trimestre.

Per ottenere i permessi il lavoratore deve documentare che il corso al quale intende partecipare si svolge per un numero di ore perlomeno doppio di quelle richieste come permesso retribuito (es. per ottenere 50 ore di permesso retribuito il corso deve avere una durata complessiva di almeno 100 ore).

CLAUSOLA LIMITATIVA :

Qualora il numero (annuo) dei richiedenti comporti il superamento di un terzo del monte-ore triennale, la Direzione ed il C.d.F. stabiliranno, tenendo presenti le istanze espresse dai lavoratori in ordine alla frequenza dei corsi, i criteri obiettivi per la identificazione dei beneficiari dei permessi, quali età, anzianità di servizio, caratteristiche dei corsi di studio.

CONCLUSIONI SINDACALI

- 1) - La "clausola limitativa" non significa che il monte-ore sia diviso anno per anno e quindi neppure che la parte di monte-ore non usufruita in un anno non possa essere usufruita nell'anno successivo. Il monte-ore resta a tutti gli effetti triennale e, al limite, potrebbe essere utilizzato interamente anche in un anno solo. L'introduzione della "clausola limitativa" rappresenta invece una garanzia che come Organizzazioni Sindacali ci siamo voluti dare rispetto all'eventualità che i lavoratori-studenti tradizionali con le loro richieste potessero assorbire, già nel primo anno, gran parte del monte-ore. Anno per anno infatti, qualora il numero dei richiedenti (comprendendo insieme i lavoratori che intendono partecipare ai corsi da noi proposti ed i lavoratori-studenti) comporti il superamento di un terzo del monte-ore triennale, spetta al C. d. F. concordare con la Direzione i criteri obiettivi per la identificazione dei beneficiari dei permessi, privilegiando in questo modo la partecipazione collettiva ai corsi da noi proposti.

- 2) - Come criteri obiettivi per la identificazione dei beneficiari dei permessi è risaputo ormai che indichiamo come prioritari in modo assoluto i corsi di recupero dell'obbligo ed i corsi monografici nelle strutture universitarie. E' bene che questi criteri non restino scelte dell'organizzazione, ma diventino scelte acquisite da tutto il movimento. Per questo si propone di codificarle con voto esplicito in assemblea con tutti i lavoratori, prima di farle valere presso le Direzioni aziendali.
- 3) - E' evidente che, se nel 1973 non si sono utilizzate ore di permesso retribuito per il diritto allo studio, il monte-ore triennale è rimasto intatto e può essere goduto integralmente negli anni successivi. Per ovviare a difficoltà che potessero insorgere in relazione alla "clausola limitativa" si possono concordare con le aziende scadenze non di anno solare ma di anno scolastico: ciò ci consentirebbe di conteggiare nel primo semestre 1974 la terza parte di monte ore comunque prevista per il 1973 e ci garantirebbe l'utilizzo del monte-ore per l'anno scolastico 1975-76 (prescindendo da ciò che il prossimo contratto di lavoro raggiungerà in materia).
- 4) - I conguagli successivi del monte-ore in relazione alle variazioni del numero dei dipendenti devono essere fatti aggiungendo al monte-ore determinato all'inizio del triennio il prodotto ottenuto moltiplicando:
- ore 30 (per il 1973)
 - ore 20 (per il 1974) per il numero dei nuovi assunti in ciascun anno.
 - ore 10 (per il 1975)
- (Naturalmente le aziende possono pretendere conguagli successivi in diminuzione qualora il numero dei dipendenti fosse sensibilmente diminuito).

ASSENZA CONTEMPORANEA NON SUPERIORE AL 2 %

PRINCIPIO GENERALE:

I lavoratori che contemporaneamente potranno assentarsi dall'azienda o dall'unità produttiva (= sezione) per l'esercizio del diritto allo studio non dovranno superare il 2% del totale della forza occupata.

CLAUSOLA LIMITATIVA:

Dovrà essere comunque garantito in ogni reparto lo svolgimento dell'attività produttiva, mediante accordi con le Rappresentanze Sindacali Aziendali.

CONCLUSIONI SINDACALI

- 1) - E' ovvio che la condizione del 2% di assenza contemporanea massima si riferisce a ciascuna ora di permesso e non all'arco dell'intera giornata (per cui, per esempio, in una fabbrica di 100 dipendenti potranno assentarsi dal lavoro per il diritto allo studio non soltanto 2 lavoratori al giorno, ma, distribuendo l'orario dei permessi lungo la giornata lavorativa, 2 per volta, al limite 2 ogni ora).
- Qualora il 2%, specialmente nelle fabbriche piccole, comporti che solo "frazioni" di operai possano assentarsi contemporaneamente dal lavoro, resta chiaro che deve essere fatto valere l'arrotondamento alla cifra intera superiore (per esempio, nelle aziende da 51 a 99 dipendenti bisogna ottenere per arrotondamento che almeno 2 lavoratori possano assentarsi contemporaneamente).

- 2) - Da parte nostra occorre insistere sul "principio generale", senza lasciarci invischiare nelle difficoltà che le aziende potrebbero prospettarci facendo leva sulla "clausola limitativa". Dato che la condizione del 2% di assenza contemporanea massima rischia di frapporre parecchi ostacoli ad un uso generalizzato e collettivo del monte-ore,
- da un lato bisognerà predisporre più corsi distribuiti lungo l'orario di lavoro o alternati nei giorni (orientando al mattino la partecipazione ai seminari monografici, poichè è impossibile trovare aule libere al mattino nelle scuole medie per i corsi di recupero);
 - dall'altro, bisognerà strappare una rottura del limite del 2% di assenza contemporanea specialmente nelle piccole fabbriche e là dove l'organizzazione del lavoro più facilmente può tollerare assenze contemporanee maggiori, o rivendicando un maggior numero di sostituti assenti, ecc.
- 3) - Assolutamente non deve prendere piede la convinzione che le ore di permesso devono necessariamente coincidere con le ore di scuola. Anche se il corso fosse al di fuori dell'orario di lavoro, si può richiedere il permesso retribuito per assentarsi prima dalla fabbrica o per rientrare più tardi o per mancare del tutto in alcune giornate (sempre naturalmente garantendo che il numero delle ore di scuola sia doppio delle ore di permesso richieste).

SCUOLE E CERTIFICATI

QUALI SCUOLE:

Istituti pubblici o legalmente riconosciuti.

QUALI CERTIFICATI:

- a - domanda scritta all'azienda;
- b - certificato di iscrizione al corso;
- c - certificato di frequenza con l'indicazione delle ore relative.

CONCLUSIONI SINDACALI

- 1) - Resta esclusa dunque la possibilità di utilizzare il monte-ore per frequentare scuole private non riconosciute legalmente e corsi aziendali. In base alla dizione contrattuale restano però escluse anche le scuole popolari (di quartiere) e i corsi di formazione sindacale.
- 2a) - Quanto alla domanda scritta all'azienda si allega un fac-simile (app. n.2) . E' bene che essa passi sempre attraverso il C.d.F. perchè il monte-ore possa venire pienamente controllato e gestito (potrebbe essere fatta dai lavoratori in duplice copia, una delle quali resta al C.d.F. e l'altra viene inoltrata alla Direzione); è preferibile inoltre che là dove l'utilizzo è collettivo anche la domanda sia collettiva.
- 2b) - Il certificato di iscrizione al corso deve essere rilasciato evidentemente dalla scuola. Per l'iscrizione ai corsi monografici nelle strutture universitarie si faccia riferimento alle indicazioni fornite su "Esperienze Sindacali" n.5 del 1973.
- 2c) - Per il certificato di frequenza si propone come preferibile un certificato

periodico collettivo (per evitare una eccessiva burocrazia e fiscalità). La scadenza potrebbe essere mensile o trimestrale. Va però concordata con l'azienda.

- 3) - "Le aziende erogheranno, durante la frequenza dei corsi, acconti mensili congruabili, commisurati alle ore di permesso usufruito, fermo restando che il presupposto per il pagamento di dette ore, nei limiti ed alle condizioni precedentemente indicate, è costituito dalla regolare frequenza dell'intero corso." Occorre tenere molto presente questo comma della norma contrattuale per evitare i gravi inconvenienti cui si potrebbe andare incontro:
- 3a) - Un primo inconveniente può verificarsi qualora un lavoratore, per i motivi più vari, decida di interrompere ad un certo punto la frequenza al corso. In tale caso l'azienda non riconosce il diritto del lavoratore a ricevere il normale pagamento per le ore di permesso utilizzate fino a quel momento, e si tratterà gli acconti mensili già erogati.
Nel caso che un lavoratore interrompa il rapporto di lavoro nel periodo in cui frequenta il corso, l'azienda evidentemente dovrà pagare tutte le ore di permesso regolarmente utilizzate senza poter porre la condizione della frequenza all'intero corso.
Se infine questo lavoratore fosse assunto in un'altra azienda metalmeccanica, fermo restando l'impegno del C.d.F. a contemperare e coordinare le varie istanze dei lavoratori, potrà richiedere di nuovo l'utilizzo del monte - ore fino ad un massimo di 150 ore.
- 3b) - Un secondo inconveniente può essere creato ad arte dalle aziende, adducendo pretesti per fare interrompere ai lavoratori la frequenza ai corsi, in relazione alla compatibilità con le sue esigenze di continuità produttiva. Tali pretesti devono venire scalzati anche perchè potrebbero costituire il presupposto per non pagare le ore di permesso già utilizzate, non essendosi verificata la regolare frequenza all'intero corso.

LAVORATORI-STUDENTI

CONTRATTUALMENTE SI DEVE OSSERVARE :

- A) La normativa riguardante il diritto allo studio è diversa dalla normativa riguardante i soli lavoratori studenti;
- B) le due normative, riguardando aspetti diversi, possono assommarsi.
- nel senso che un lavoratore-studente ha il diritto individuale di richiedere, nei termini e con le modalità previste, di usufruire del monte-ore;
 - nel senso che un lavoratore che partecipa ad un corso di recupero dell'obbligo nella scuola media di stato ha anche i diritti previsti per i lavoratori-studenti (giornate di esame retribuite, permessi non retribuiti, turni, ecc. e tutte le norme acquisite negli accordi aziendali).

SINDACALMENTE BISOGNA PERO' OSSERVARE :

- A) Con la norma del diritto allo studio non si è inteso favorire i lavoratori - studenti che già frequentano per conto loro dei corsi di studio, ma altri lavoratori, particolarmente quelli che, anche se sprovvisti dei titoli di studio inferiori, non avrebbero, in altri modi, deciso di ritornare a scuola, pur sentendo l'esigenza di un maggior acculturamento.
- B) Esistono tuttavia delle situazioni particolari, riguardanti i lavoratori-studenti, che devono essere aggiustate. In alcune aziende, infatti, subito dopo l'inte-

sa contrattuale dell'aprile scorso,alcuni lavoratori-studenti avevano richiesto alle aziende dei permessi retribuiti da utilizzare verso il termine dell'anno scolastico 1972-73,in base alla norma delle 150.Alcune aziende,pur in mancanza di precise norme per l'utilizzo delle ore,avevano,di loro iniziativa,concesso questi permessi,riservandosi di erogarne la retribuzione quando la norma fosse stata definita nel nuovo contratto. Poichè in quel periodo,anche le nostre indicazioni al riguardo erano imprecise e vaghe e la stessa Federazione Nazionale aveva indicato come possibile l'utilizzo di 50 ore a testa,è necessario ora giungere ad una sanatoria,facendo pagare alle aziende i permessi regolarmente richiesti.

C)Per il 1974 e il 1975 ci si regolerà invece diversamente:fatto il preventivo della parte di monte-ore che verrà utilizzata per i corsi di recupero dell'obbligo e per i corsi monografici,la restante parte annuale(se rimarrà)sarà messa a disposizione dei lavoratori-studenti che ne abbiano i requisiti e ne facciano richiesta. Qualora poi le loro richieste superassero questa fetta di monte-ore,bisognerà giungere alla definizione dei criteri oggettivi per l'identificazione dei beneficiari.

D)Il problema dei lavoratori-studenti può essere affrontato in termini non contrastanti con la linea egualitaria e di socializzazione delle 150 ore,nella misura in cui cessa di essere un problema individuale per porsi come momento di unificazione di giovani lavoratori oggi dispersi in esperienze individuali e frustranti e sottoposti alla rapina delle scuole private.Bisognerà perciò aprire un fruttuoso dialogo con questi lavoratori-studenti perchè si impegnino a costruire,con l'insieme dei lavoratori,un nuovo progetto formativo,mettendo a disposizione la loro esperienza di studio,la loro volontà di contestare e liquidare ogni distinzione tra la scuola per chi lavora e la scuola per chi non lavora;organizzando anche momenti collettivi di studio,aperti agli altri lavoratori (es.trasformare in seminari aperti alcune materie del loro corso,lottare per una trasformazione dei programmi,ecc.).

N.B. - Data la complessità e la novità della materia,si invitano i compagni che stiano realizzando accordi particolari con le aziende a consultarsi preventivamente col centro,facendo riferimento particolarmente a:- Giuseppe Mainardi presso la FIM; Gianfrancesco Fabris presso la FIM; - Alessandra Mecozzi presso la FIOM; - Paola Fiorentini presso la Camera del Lavoro; - Mario Panero presso la UILM; - Gennaro Petrosino presso la UILM.

(appendice n. 1)

VERBALE DI ACCORDO SUL MONTE-ORE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO

In data.....

tra la Direzione.....

ed il Consiglio di Fabbrica.....

si è venuti al seguente accordo rispetto all'articolo "Diritto allo studio"del nuovo contratto nazionale collettivo di lavoro:

- il monte-ore triennale di permessi retribuiti a disposizione di tutti i lavoratori per l'esercizio del diritto allo studio è stato determinato moltiplicando ore 10 annue per 3 e per il numero totale dei dipendenti occupati nell'azienda nell'unità produttiva.

Costatato che il numero dei dipendenti occupati,in data 1/1/73 era di..... unità,il monte-ore triennale risulta costituito da n.....ore.

- All'inizio di ogni anno successivo,ed ogni volta che si verificano sensibili variazioni del numero dei dipendenti,si procederà ad un conguaglio del monte-ore.Constatato che il numero dei dipendenti,in data 1/1/74,è aumentato,rispetto al precedente anno ,di....x....unità,il monte-ore triennale viene aggiornato assommando alla cifra precedente il prodotto di x per 20.

ATTENZIONE: Una copia del presente accordo deve pervenire alla F.L.M. Provinciale ed un'altra al rispettivo centro unitario di appartenenza.

(appendice n. 2)

Alla Direzione della
tramite il Consiglio di Fabbrica

I sottoscritti

.....off.....rep.....n. cart.....
.....off.....rep.....n. cart.....
.....off.....rep.....n. cart.....
richiedono di poter usufruire del monte-ore per il diritto allo studio, in base alle
norme contrattuali del vigente contratto. Alla presente domanda è allegato il certi-
ficato di iscrizione al corso.

il corso di recupero dell'obbligo
monografico nelle strutture universitarie

si svolge presso la scuola.....Via.....
città.....

La richiesta di ore di permesso riguarda il seguente orario:

dalle ore.....alle ore.....nei seguenti giorni.....
In seguito si produrranno attestati periodici di frequenza.

Distinti saluti.

firme
.....
.....
.....

MITTENTE
RITORNARE A:
CENTRO STAMPA UNITARIO - F.L.M.
VIA BARBAROUX, 43
10122 TORINO
Anno II - Supplemento al n.1 - Gennaio 74
DESTINATARIO

Spedizione
in
abbonamento
postale
Gruppo 3°
70%

ESPERIENZE
SINDACATI
PERIODICO DELLA F.L.M.
DI TORINO E PROVINCIA
MENSILE

Direz., Reddz. e Amm.: via Barbaroux 43 - 10122 Torino - tel. 538357
Direttore responsabile: Giuseppe Mainardi
Registrato al Tribunale di Torino il 17-3-1973 col n. 2323
Spedizione in abbonamento Postale Gruppo 3° - 70%